

TI_GERICHTE 72.2014.84 vom 12. Dezember 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2014.84_d20141212

FR: TI_GERICHTE 72.2014.84 du 12 décembre 2014

IT: TI_GERICHTE 72.2014.84 del 12 dicembre 2014

Regeste

Tentato omicidio intenzionale, per avere tentato di uccidere un uomo per mano di un coltello di sua proprietà con lama di 7 cm, nei pressi di una nota discoteca del locarnese, in stato di ebbrietà. Lesioni semplici nei confronti di una guardia, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

Erwägungen

E. 4

seg. ad art. 111). Essendo in casu l'accoltellato rimasto in vita, la fattispecie obiettiva è realizzata solo parzialmente e si è evidentemente in presenza di un tentativo, nel quale è l'aspetto soggettivo a rivestire particolare importanza. Gli elementi soggettivi devono infatti essere realizzati come nel caso di delitto compiuto e determinante è il cosiddetto "Tatentschluss", ovvero la volontà di commettere il reato (a questo proposito va precisato che è sufficiente il dolo eventuale) (cfr. Jenny in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, n. 1 seg. ad art. 22). La Corte di cassazione e di revisione penale ha avuto modo di affermare (CCRP, sentenza inc. 17.2010.38 del 14.12.2010. consid. 13.3): Vi è tentativo quando l'autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e ha manifestato l'intenzione di commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto, in tutto o in parte (DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV 246 consid. 3a). Vi è dunque tentativo di omicidio quando l'autore, agendo intenzionalmente (almeno per dolo eventuale) comincia l'esecuzione dell'infrazione, manifestando così la sua decisione di commetterla, senza tuttavia che il risultato si produca (STF del 22 dicembre 2009, inc. 6B_997/2009, consid. 4.1). Se l'autore voleva o accettava la morte della vittima, ma questa per finire ha subito solo delle lesioni corporali, non bisogna, dunque, ritenere delle lesioni corporali, ma un tentativo di omicidio (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3. ed. 2010 ad art. 111 n. 23; Hurtado Pozo, Broit pénal, partie spéciale, 2009, n. 110). Dal profilo oggettivo occorrono un comportamento omicida, la morte di un essere umano e un rapporto di causalità naturale ed adeguato tra il comportamento dell'autore e la morte della vittima. Va da sé che, trattandosi in casu di un tentato omicidio, morte e rapporto di causalità non devono evidentemente essere realizzati. Per quanto riguarda il "comportamento omicida" si rileva che esso può consistere in un'azione o in un'omissione. Tuttavia è necessario precisare che poco importa sapere il mezzo utilizzato per compiere tale azione. Difatti l'illiceità non si caratterizza attraverso il modo di procedere, ma attraverso il risultato finale desiderato o ottenuto. Senza dilungarsi sull'aspetto dell'intenzionalità o meno dell'accusato di uccidere la vittima, che verrà trattato successivamente, bisogna considerare che, da un punto di vista meramente oggettivo, il comportamento dell'accusato, ovvero quello di colpire ripetutamente con un coltello la vittima, deve senz'altro essere qualificato come comportamento omicida e questo in

relazione alla zona del corpo colpita, vicina ad organi vitali sensibili come la coltellata che ha raggiunto il polmone [...]. Per contro la questione di sapere se la vita della vittima è stata concretamente in pericolo, su cui la pubblica accusa, a mano del rapporto operatorio, ha chiesto ulteriori approfondimenti al medico legale, è del tutto irrilevante, l'accusa essendo di tentato omicidio e non, già, di lesioni gravi intenzionali [...]. In effetti la giurisprudenza in materia di omicidi, ha affermato che il dolo eventuale deve essere ritenuto qualora l'autore colpisca la vittima con un coltello alla cassa toracica e al ventre (BS: AppG. 18.02.1982, BJM 1982 p. 2, BJP 1983 n 416; BL: OG 08.11.1994, confermato in TF 27.02.1995, BL ABOG 1994 p. 53, BJM 1997 p. 37, BJP 1984 n. 332) e meglio perché la cassa toracica si trova nella metà anteriore del corpo dei vertebrati nei tetrapodi tra collo e diaframma ed è costituita dallo sterno, dalle coste e dalle vertebre toraciche. La gabbia toracica protegge meccanicamente fondamentali organi interni e in molte specie partecipa dei movimenti respiratori. Essa contiene al suo interno organi vitali quali cuore e polmoni. In essa sono inoltre contenute le porzioni toraciche dell'esofago, della trachea e dell'aorta. Ed è proprio il polmone che nella fattispecie è stato leso fino a provocare uno pneumotorace, sfiorando per finire, come ha detto il perito, l'evento letale. Brandendo il coltello e tirando alla cieca in zone sensibili e colpendo poi, la vittima, ad una distanza ravvicinata e in una zona vicina al cuore, l'accusato ha assunto il consapevole rischio di uccidere il suo antagonista. Egli deve pertanto essere ritenuto colpevole di omicidio intenzionale tentato, commesso con dolo eventuale di grado alto". Dal profilo soggettivo si ha che il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all'art. 12 cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l'autore accetta che l'evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell'11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6). Ritenuto come, di regola, la volontà dell'interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l'autore aveva accettato l'ipotesi che l'evento dannoso si

realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B 996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1). La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell'11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c). 4.2. Nella fattispecie IM 1 ha finalmente ammesso che il coltello era il suo; lo stesso ha aggiunto: " quando ho visto che mi stavano picchiando allora l'ho preso in mano e lo muovevo in orizzontale per allontanare chi mi stava addosso. (...) Credo che il ragazzo (ACPR 1 n.d.r.) si sia ferito accidentalmente venendomi addosso mentre tenevo il coltello. (...) probabilmente quando l'amico di ACPR 1 lo ha alzato qualcuno dei suoi amici mi ha dato un pugno e io ho rincorso il ACPR 1, ossia il primo che ho visto che si allontanava ". Il fatto che l'imputato avesse il coltello e che lo brandisse è stato quindi confermato, anche da parte di _____ e degli agenti di sicurezza _____, ACPR 2, _____ e _____. IM 1 è stato identificato a più riprese come l'unica persona che teneva in mano il coltello. Il fatto che l'imputato, a suo dire, abbia portato l'oggetto in discoteca solo allo scopo di aprire le bottiglie acquistate in precedenza (cfr. Al 118) - e quindi non con l'intento iniziale di accoltellare qualcuno - riveste un'importanza secondaria, visto comunque l'uso che ne ha poi fatto. Ci torneremo. Confermato è anche l'inseguimento: compiuto dall'imputato armato di coltello, insieme al fatto di aver tentato di colpire anche _____ e brandito l'arma verso gli agenti di sicurezza (come testimoniato) rappresenta una circostanza aggravante nonché un'indicazione del particolare "comportamento omicida" assunto da IM 1. Infatti, come esposto al considerando precedente, un comportamento consistente nel colpire (o - aggiungerei - voler colpire) ripetutamente con un coltello la vittima, deve senz'altro essere qualificato come comportamento omicida e questo soprattutto in relazione alla zona del corpo colpita, se vicina ad organi vitali sensibili. Per quanto riguarda la lesione subita da ACPR 1, i rapporti medici in atti hanno indicato che la vittima è stata ricoverata: " in condizioni gravi a seguito di accoltellamento all'emitore di sinistra che non ha tuttavia lesionato organi vitali in modo significativo. (...) il paziente al momento non è in pericolo di vita". Il medico legale ha precisato che se il colpo avesse interessato il parenchima polmonare in modo più rilevante si sarebbe potuto verificare un sanguinamento letale, vista anche l'idoneità dell'arma a provocare lesioni mortali. In merito all'aspetto soggettivo, nel verbale d'interrogatorio del 28.5.2014 (Al 118) IM 1 ha affermato: " non riconosco di aver colpito intenzionalmente il ACPR 1 con il coltello"; ha poi confermato di non aver voluto ferire nessuno, precisando " con un coltello in mano se avessi voluto realmente ferire qualcuno avrei potuto fare più danni", e " (...) i feriti sono stati accidentali". Senonché l'intenzionalità va qui esaminata almeno dal profilo del dolo eventuale: brandendo il coltello e colpendo poi la vittima ad una distanza ravvicinata e in una zona vicina al cuore l'imputato si è assunto il consapevole rischio di uccidere la vittima. Conformemente all'art. 12 cpv. 2 seconda frase, IM 1 ha agito nella consapevolezza della

gravità del rischio, accettando che l'evento potesse realizzarsi pur non desiderandolo. La volontà dell'imputato di accettare l'evento illecito può essere infatti dedotta da elementi esteriori, come la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità - nota all'autore - della realizzazione del rischio: orbene, brandire un coltello, agitandolo e sferrando colpi ad una distanza ravvicinata, è un'azione gravissima che viola i doveri di diligenza e l'imputato non poteva trascurare che ACPR 1 sarebbe stato colpito. Come visto sopra, la giurisprudenza in materia di omicidi ha statuito che il dolo eventuale deve essere ritenuto qualora l'autore colpisca la vittima con un coltello alla gabbia toracica e al ventre. Ne discende che i presupposti soggettivi e oggettivi del reato di tentato omicidio intenzionale risultano in casu adempiuti. 4.3. Per quel che è dell'accusa di lesioni semplici va rilevato che l'art. 123 CP protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica. La giurisprudenza ha definito come lesione ogni atto che provoca uno stato di patimento, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come ferite, lividi, escoriazioni o graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero senza importanza sulla sensazione di benessere (DTF 134 IV 189). 4.4. Nella fattispecie, in merito al ferimento di ACPR 2, già solo l'uso del coltello appare significativo del reato di lesione. La dinamica del ferimento è stata esposta diverse volte in maniera coerente dall'agente di sicurezza che ha riconosciuto senza esitazioni l'imputato come l'accoltellatore, di aver visto un movimento con il braccio e di aver percepito dolore per poi notare il coltello nella mano di IM 1. Anche il collega _____ ha affermato di aver perfino visto il momento in cui l'imputato ha sferrato la coltellata. Nel certificato medico del 27.10.2013 la dott.ssa _____ ha constatato una "ferita da arma da taglio all'avambraccio destro" Tale ferita che, come riferito da ACPR 2, ha comportato una sofferenza, ha richiesto una terapia di disinfezione, con applicazione di colla per ferite e di una medicazione. Si tratta di tutta evidenza di una lesione semplice ai sensi dell'art. 123 CP, nella sua forma aggravata dalla cifra 2 per l'uso del coltello. Ne discende che anche su questo punto l'accusa è stata ammessa. 4.5. L'accusa di cui al punto 3. dell'atto d'accusa (contravvenzione dell'LF stup.), pienamente ammessa dall'imputato, non pone alcun problema di sorta. 4.6. IM 1 è quindi stato giudicato colpevole di tentato omicidio intenzionale nella forma del dolo eventuale, lesioni semplici e contravvenzione alla LF Stup. così indicato nell'atto d'accusa.

E. 5

L'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni

d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 inc. consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, inc. 6B_81/2008, inc. 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti).

5.2. La colpa oggettiva e soggettiva dell'imputato si situa a livello medio-grave. Per quel che è del dolo va detto che la pugnalata è stata senz'altro inflitta con dolo diretto mentre, sul risultato, la Corte ha ammesso un dolo eventuale molto vicino al dolo diretto, nella misura in cui, se è vero che non ha mirato a un bersaglio determinato, ha comunque colpito una zona molto pericolosa. Inoltre il movente è risultato estremamente futile, anche perché egli nulla sapeva del diverbio avuto dal fratello con la vittima ed è intervenuto in una situazione in cui lo stesso fratello non era affatto in pericolo. Per quanto concerne il possesso del coltello l'imputato ha, anche se solo in aula, per finire fornito spiegazioni senz'altro più plausibili rispetto a quelle date durante l'inchiesta: " L'avevo messo in tasca il pomeriggio, non volendo, l'ho portato in discoteca per aprire le bottiglie. Non le bottiglie dentro la discoteca, ma quelle all'esterno che ci eravamo portati da bere prima fuori. Le abbiamo abbandonate sul parcheggio del piazzale dopo averle bevute prima di entrare in discoteca." (verbale del dibattimento, 26.01.2015). Resta che, nella misura in cui avrebbe dovuto servire per aprire la bottiglia all'esterno della discoteca, all'interno non si va con un coltello in tasca, ma lo si deve lasciare semmai nella vettura. Ad aggravare la colpa vi è la persistenza nel compiere l'atto violento (non solo colpire la vittima, ma pure rincorrerla con il coltello insanguinato), furia omicida fermata solo grazie all'intervento degli agenti di sicurezza. Ad ulteriore aggravio della responsabilità penale vi è l'intensità dell'esposizione a rischio del bene protetto (la vita) che nella fattispecie è risultato elevato, se solo si pensi

che tutta l'azione è durata alcuni minuti, sono state ferite ben due persone in una situazione, lo si ripete, che non solo non lo giustificava oggettivamente, ma anche soggettivamente non poteva spiegarsi con una situazione di potenziale pericolo per il fratello. In realtà l'imputato se l'è presa con un estraneo reo semplicemente di aver avuto una banale quanto sciocca discussione con il fratello, al momento in cui tale lite era già stata definitivamente sedata. In altri termini, se davvero IM 1 voleva proteggere il fratello, sapendo per altro di avere un coltello in tasca, gli bastava rimanergli accanto nel caso in cui fosse stato eventualmente aggredito, e non era affatto necessario partire lancia in resta e sferrare un pugno in testa all'antagonista del fratello, a lite sedata, provocando poi il degenerare della situazione. 5.3. Per quel che è dello stato di scemata imputabilità, detto che esso non incide (più) in maniera aritmetica sulla pena, ma gioca un ruolo diretto sulla colpeabilità, di guisa che non si può, di principio, scendere sotto il minimo edittale se si ha che secondo giurisprudenza (DTF 6B_867/2010) una concentrazione di alcool nel sangue dell'agente che si situa tra il 2 e il 3 ‰ implica la presunzione di una capacità di discernimento ridotta e, quindi, di una scemata imputabilità, mentre una concentrazione superiore al 3 ‰ comporta la riduzione totale di responsabilità. Per quel che è del consumo di stupefacenti la CARP ha stabilito che la nozione di "normalità" nell'essere umano non deve essere interpretata in modo troppo severa: una capacità delittuosa diminuita non deve infatti essere ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo mentale dell'accusato, ma solo nei casi in cui l'autore si situa nettamente al di fuori delle norme e laddove la sua costituzione mentale si distingue in modo essenziale non solo da quella delle persone normali, ma anche da quelle dei delinquenti comparabili (DTF 6B_722/2008). Tali presupposti valgono anche nell'ambito del consumo di droga, ove il riconoscimento di una scemata imputabilità a seguito da uno stato di dipendenza da sostanze stupefacenti costituisce l'eccezione. Sempre a mente della giurisprudenza, una leggera ebbrezza indotta da tale consumo non è sufficiente a suscitare dei seri dubbi, quanto alla piena responsabilità dell'autore, essendo significativa unicamente un'ebbrezza media, che abbia comportato una netta turba della coscienza, della facoltà volitiva o della capacità di reagire (DTF 6S_284/2005). Nel caso di specie IM 1 era senz'altro alterato, tra l'altro, dal consumo di alcool e stupefacenti. L'imputato ha inoltre riferito di aver cominciato a fare uso di cannabis e cocaina dopo la morte del padre avvenuta nel 2009. Il dott. _____, nel suo rapporto del 9 maggio 2014, ha indicato che l'imputato, dopo l'incarcerazione, ha patito una crisi disforica verosimilmente collegata all'uso di sostanze psicoattive. Nella fattispecie è stato accertato che il tasso di alcolemia al momento dei fatti si aggirava tra il minimo di 1,15 e il massimo di 2,02 gr. ‰, quindi molto vicino alla soglia secondo cui vi è da presumere una scemata imputabilità, quantunque non in maniera significativa come rilevato più sopra a proposito delle notorie incidenze della cocaina e della marijuana sul livello di responsabilità di un soggetto. Così stando le cose, questo cocktail di alcool, THC e cocaina ha indotto la Corte a ritenere uno stato di scemata imputabilità di grado lieve-medio e, quindi, considerare la colpa nel suo insieme, di grado medio (e non medio-grave se non fosse stata ritenuta la scemata imputabilità). 5.4. Quanto alle circostanze di attenuazione della colpa, la Corte ha considerato a favore dell'imputato una vita comunque difficile, il suo comportamento corretto durante la carcerazione, e una certa sensibilità alla pena, poiché sarà espiata lontano dalla madre e dalla famiglia. Non sono state invece considerate né l'incitamento da parte del fratello (che non c'è stato, avendo l'imputato agito autonomamente) né un sincero pentimento poiché le poche parole pronunciate per la vittima in aula e l'asserita disponibilità a risarcire il danno con versamenti rateali di fr. 100.-- al mese, sono parse più che altro indotte dalla diligente opera

del difensore e non tanto quale segno di autentica dissociazione dai fatti commessi. Quanto alla collaborazione, la stessa è stata considerata di scarsa influenza, nella misura in cui IM 1 non ha mai fornito una versione costante e lineare, tanto da negare fino all'ultimo verbale davanti al PP, che il coltello era suo e l'aveva lui con sé. 5.5. Detto che nella determinazione della pena, considerazioni di prevenzione generale giocano un ruolo molto marginale, pur premettendo che paragoni con casi analoghi si rivelano sempre molto ardui perché ogni fattispecie ha una sua storia a sé, gettando uno sguardo alle più recenti sentenze della CARP, la Corte ha ritenuto equo condannare l'imputato ad una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi, ritenuto che una sanzione inferiore costituirebbe un'eccessiva banalizzazione dell'accaduto. 5.6. La difesa ha postulato, in aula, una misura ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP. A torto. A parte il fatto che agli atti non vi sono affidanti accertamenti peritali che l'imputato sarebbe tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il rapporto del dott. _____ in atti non costituendo, di tutta evidenza, valore peritale ai sensi dell'art. 182 e segg. CPP, va detto che anche la crisi di astinenza di cui si è fatto menzione nei considerandi precedenti, è stata rapidamente assorbita e superata, senza che siano emersi nuovi fatti che facciano concludere per una tossicomania certa, intesa come dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol. 6. Le pretese dell'accusatore privato e i costi processuali

6.1. Sulle conseguenze civili vi è stata sostanziale acquiescenza e pertanto le pretese degli accusatori privati sono state ammesse così come presentate. 6.2. Per quanto riguarda le confische si tratta di corpo del reato rispettivamente di materiale probatorio la cui confisca non pone nessun problema. 6.3. Quanto alla nota professionale del difensore, giusta l'art. 4 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- l'ora. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario

fr. 28'620.00 spese	fr. 2'320.70 totale	fr.
---------------------	---------------------	-----

30'940.70 Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 30'940.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 6.4. Per quanto riguarda la tassa di giustizia e i disborsi, la responsabilità penale dell'imputato trae seco il carico di tutti gli oneri processuali. Visti gli art. 12, 22, 40, 47, 49, 51, 69, 111, 123 CP; 19a LStup; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. tentato omicidio intenzionale per avere, il 27 ottobre 2013, fra le ore 04.30 e le 05.30, a _____ nei pressi della discoteca _____, a mano di un'arma da taglio, ovvero un coltello di sua proprietà con lama lunga 7 cm, tentato intenzionalmente di uccidere ACPR 1; 1.2. lesioni semplici per avere, nelle stesse circostanze di luogo e di tempo di cui al pt. 1.1, a mano del medesimo coltello, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR 2, agente di sicurezza che cercava di contenerlo, causandogli una ferita superficiale da arma da taglio all'avambraccio; 1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a _____, _____ e in altre imprecisate località, nel periodo 26/27 ottobre 2013, consumato marijuana e assunto per via nasale della cocaina; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 3. IM 1 è inoltre condannato a versare all'accusatore privato ACPR 1 fr. 26'086.30 a titolo di risarcimento danni per spese legali e fr. 5'000.- a titolo di indennità per torto morale. 4. È ordinata la confisca di tutto quanto in

sequestro. 5. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 6. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 6.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 28'620.00
spese fr. 2320.70 totale fr. 30'940.70 6.2. Il
condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 30'940.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La
vicecancelliera Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.-- Inchiesta
preliminare fr. 12'886.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.
140.95 fr. 15'026.95 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.